CITTA' DI TORINO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

reso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA: 14699 / 2024

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA CITTA' PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. MODIFICA ARTICOLO 2

Si esprime parere negativo sulla regolarità tecnica con la motivazione di seguito riportata:

Con riferimento alla proposta di modificare l'art. 2 del Regolamento comunale n. 347, aggiungendo la seguente lettera "*d) abbiano elargito contributi in denaro superiori a euro 500 o prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente in favore del candidato alla carica di sindaco o di partiti o movimenti politici che lo sostengono nonché fondazioni ad esso riconducibili"*
si esprime ***parere negativo*** *per le seguenti motivazioni:*

- la fattispecie proposta **difetta di corretti riferimenti normativi**, in quanto viene richiamata la legge 9 gennaio 2019, n. 3, intitolata «*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*», (c.d. «l*egge spazza-corrotti*»), che ha la finalità di individuare misure per contrastare i reati contro la pubblica amministrazione e di rendere pubbliche e trasparenti le forme di sostegno economico - finanziario-patrimoniale delle strutture dei partiti e dei movimenti politici,
Peraltro nella proposta viene indicato erroneamente l'art.11 anzichè l'art.1 comma 11 della richiamata disposizione, che prevede un doppio obbligo di pubblicità per partiti e loro candidati durante le elezioni in comuni con più di 15.000 abitanti, nonché di annotare su un apposito registro (da conservare presso la sede del partito) di ogni elargizione superiore a € 500 proveniente da privati e che tali elargizioni dovranno essere poi annotate sia all'interno del rendiconto del partito che nel sito internet delle forze politiche partecipanti alle elezioni.
In ogni caso la ratio sottesa alla norma citata è rafforzare gli obblighi di trasparenza e rendicontazione previsti per i partiti con estensione anche a fondazioni, associazioni e comitati politici, al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative alle sopra indicate formazioni giuridiche, principi in linea con l'assetto normativo in materia di anticorruzione
- l'ipotesi proposta viene **tipizzata come fattispecie criminosa**, mentre il legislatore con la legge n. 13 del 21 febbraio 2014 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre*

2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore", oltre ad abolire il finanziamento pubblico dei partiti, ha inteso disciplinare e ricondurre nell'ambito delle **donazioni private**, le cosiddette "*erogazioni liberali*" (somme in parte detraibili fino a 30mila euro per erogazioni fino a 100 mila euro) in favore dei partiti e movimenti politici.

Alle motivazioni sottese al parere negativo deve essere inoltre aggiunto che :

- la L.13/2014 non ha una finalità sanzionatoria ed eventuali condotte commissive o omissive illecite sarebbero riconducibili a fattispecie previste dal codice penale;
- la finalità di prevenzione della corruzione che si desume dalla proposta è da considerarsi presidiata dalle specifiche disposizioni normative (L. n. 190/2012 e D.lgs . n. 39/2013) e dalla normativa in materia di trasparenza ;
- l'accoglimento della proposta andrebbe inoltre a **limitare la libertà di espressione e manifestazione del pensiero** garantita dall'art 21 della Costituzione e comporterebbe, inoltre, una contrazione della **libertà di accesso in condizioni di eguaglianza alle cariche pubbliche** tutelata dall'art.51 della Costituzione, norme di stretta interpretazione che non possono essere applicate analogicamente. Tali limitazioni sarebbero sproporzionate e irragionevoli rispetto alla finalità perseguita, in quanto andrebbero a precludere la nomina a potenziali soggetti che hanno erogato finanziamenti in conformità alla normativa vigente. Ne consegue che, essendo tali diritti costituzionalmente garantiti, le restrizioni al loro contenuto sono ammissibili nei limiti strettamente necessari alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti;

Si evidenzia che in ogni caso la nomina o la designazione rientra nell'esercizio delle prerogative del Sindaco in qualità di organo di vertice, che con margini di discrezionalità , nell'ambito degli indirizzi previsti dal Consiglio Comunale, assegna un **incarico**, secondo la costante giurisprudenza , **di carattere fiduciario** nel senso che non coinvolge solo la competenza tecnica del rappresentante ma riflette la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l'ha designato .

Torino, 21/06/2024

LA DIRIGENTE
Fto digitalmente da Carmela Brullino